



### IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta il 26 settembre 2018, il Tribunale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente Relatore

**Avv. Valentina Mazzotta** – Componente

in ordine al deferimento a carico di **Aneta Bilisnka** (Tessera FISE n. 64228/G) **in proprio e n.q. di Presidente del Circolo Ippico Pegaso A.S.D.** (cod. FISE 1240717) e a carico del **Circolo Ippico Pegaso A.S.D.** (cod. FISE 1240717) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Annibaldi

#### Premesso che

- a seguito di segnalazione del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri del 4 giugno 2018, con atto depositato in data 27 luglio 2018 la signora Aneta Bilisnka, in proprio e n.q. di Presidente del Circolo Ippico Pegaso A.S.D., ed il Circolo Ippico Pegaso A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sono stati deferiti dalla Procura Federale dinanzi a questo Tribunale, per rispondere dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), e all'art. 5.1. dello Statuto Federale FISE, per aver consentito al signor Stefano Mauro, soggetto radiato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, di continuare a svolgere attività di istruttore presso il Circolo Ippico Pegaso A.S.D.;
- visto l'art. 48, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 26 settembre 2018, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
- in data 18 settembre 2018 è pervenuta a questo Tribunale, per il tramite della Procura Federale, istanza di applicazione consensuale di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento, ai sensi dell'art. 47 R.G., formulata dalla signora Bilinska, "*personalmente e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Centro Ippico Pegaso ASD*", con proposta della seguente sanzione:



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*“provvedimento, a carico del Presidente del Circolo, di sospensione da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale nella misura di mesi 6 (sei) e l’applicazione della ulteriore sanzione disciplinare dell’ammenda pari ad euro 5.000,00 (cinquemila)”*. La detta istanza, nella quale *“la signora Aneta Bilinska, n.q. di cui innanzi:*

- I. *riconosce pienamente ed incondizionatamente le condotte illecite contestate nell’atto di deferimento;*
- II. *assume formale impegno ad impedire che il sig. Stefano Mauro svolga in futuro lezioni di equitazione a tesserati FISE all’interno del Centro Ippico Pegaso A.S.D. dalla medesima rappresentato;*
- III. *assume formale impegno a consentire in futuro solo a soggetti titolari della carica di istruttore di assistere e seguire allievi all’interno delle strutture del Centro Ippico Pegaso”*

è stata ritenuta dalla Procura Federale *“congrua (...) sia in merito all’ammissione di colpevolezza sia in merito alle sanzioni proposte”*;

- all’udienza del 26 settembre 2018 il Tribunale, pur reputando corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti, tenuto conto che nella istanza nulla è detto in ordine al Circolo Ippico Pegaso A.S.D., anch’esso deferito, ed alcuna sanzione è prevista a carico dello stesso, restando gli impegni ivi assunti solo in capo alla signora Bilinska, alla luce della gravità degli illeciti contestati ha ritenuto congrua *ex art. 47, comma 2, R.G.*, la sanzione sopra indicata con riferimento alla signora Bilinska, in proprio e n.q. di Presidente e legale rappresentante del Circolo Ippico Pegaso ASD, dichiarando con riferimento alla stessa l’efficacia dell’accordo, ed ha rimesso il procedimento sul ruolo per la trattazione dell’udienza relativamente al deferito Circolo Ippico Pegaso A.S.D.;
- la Difesa del Circolo Ippico Pegaso A.S.D., prima di procedere alla trattazione, ha specificato che l’istanza di applicazione della sanzione *ex art. 47 R.G.* andava intesa anche con riferimento al Circolo Ippico Pegaso A.S.D. e, in particolare, che gli impegni ivi assunti dovevano considerarsi anche a carico del Circolo Ippico Pegaso A.S.D.;
- il Tribunale Federale, esaminata l’istanza come riformulata, tenuto conto che gli impegni di cui al punto II. e al punto III. rientrano nei doveri espressamente prescritti dalle norme federali per i centri ippici, il cui rispetto non è nella libera disponibilità delle parti ma è dovuto, e non possono, pertanto, costituire presupposto o condizione per l’applicazione consensuale di sanzioni *ex art. 47 R.G.*, e tenuto conto che il fatto contestato si palesa oltremodo grave, ha ritenuto la sanzione, come



## Federazione Italiana Sport Equestri

formulata, non congrua e, pertanto, non ha dichiarato l'efficacia dell'accordo relativamente al Circolo Ippico Pegaso A.S.D.;

- alla luce del rilievo del Tribunale le parti hanno formulano concordemente nuova istanza che prevede, ferma la piena ed incondizionata assunzione di responsabilità da parte di tutti i deferiti per i fatti ascritti, a carico della signora Aneta Bilinska, in proprio e n.q. di presidente del Circolo Ippico Pegaso ASD, la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale *ex art. 6, lett e)* per mesi 6 (sei) e l'ammenda *ex art. 6 lett. c)* di € 2.500, e nei confronti del Circolo Ippico Pegaso ASD, in persona del legale rappresentante, la sospensione dell'affiliazione *ex art. 6, lett. e)*, per mesi 3 (tre);
- il Tribunale si è riservato per la decisione.

### **Ritenuto che**

- la qualificazione giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti è corretta, così come congrua la sanzione concordata;
- i deferiti hanno riconosciuto pienamente ed incondizionatamente le condotte illecite contestate nell'atto di deferimento;
- non sussiste, ai sensi dell'art. 47, comma 3, R.G. FISE, alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2, R.G. FISE, il Tribunale

### **DICHIARA**

l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti, con conseguente applicazione:

- alla signora **Aneta Bilinska, in proprio e n.q. di presidente del Circolo Ippico Pegaso ASD**, della sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale *ex art. 6, lett e)* per mesi 6 (sei) e dell'ammenda *ex art. 6 lett. c)* di € 2.500 (duemilacinquecento/00);
- al **Circolo Ippico Pegaso ASD**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della sanzione della sospensione dell'affiliazione *ex art. 6, lett. e)*, per mesi 3 (tre),

con ciò definendo, ad ogni effetto, il presente procedimento.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare



Federazione Italiana Sport Equestri

---

ai sensi dell'articolo 13 R.G. FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 2 ottobre 2018.

**Presidente:** *f.to* Avv. Lina Musumarra

**Componente Relatore:** *f.to* Avv. Anna Cusimano

**Componente:** *f.to* Avv. Valentina Mazzotta